



**Università
degli Studi
di Palermo**

Direzione Generale
Servizio speciale Sistema
Bibliotecario
e Archivio storico di Ateneo (SBA)



IL RETTORE

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 186/2021 del 25/02/2021, Prot. 21168 del 26/02/2021 con cui è stato approvato il *“Regolamento per le riviste scientifiche di proprietà dell’Ateneo, di singoli Dipartimenti o di Centri interdipartimentali dell’Università degli studi di Palermo”*;
- VISTA la delibera del Senato Accademico rep. n. 93/2021 del 18/03/2021, Prot. 29730 del 18/03/2021), con cui è stato approvato il *“Regolamento per le riviste scientifiche di proprietà dell’Ateneo, di singoli Dipartimenti o di Centri interdipartimentali dell’Università degli studi di Palermo”* con la modifica proposta dalla Commissione regolamenti e semplificazione;
- VISTO il Decreto del Rettore rep. 1578/2021, Prot. 34879 dell’01/04/2021 con il quale è stato emanato il *“Regolamento per le riviste scientifiche di proprietà dell’Ateneo, di singoli Dipartimenti o di Centri interdipartimentali dell’Università degli studi di Palermo”*;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2021 durante la quale a seguito di una interrogazione del prof. Romana e del prof. Ferro è stata accolta la richiesta di posticipare il termine per l’emanazione dei Regolamenti da parte dei Consigli di Dipartimento e la proposta di modifica dell’art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento, da apportare mediante Decreto Rettorale;
- VISTO il Decreto del Rettore rep. 2381/2021, Prot. 56541 del 27/05/2021 con il quale vengono apportate le modifiche al Regolamento proposte nella seduta del CdA del 20/05/2021, ratificato dal Senato Accademico nella seduta dell’08/06/2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/06/2021;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 628/2021 del 30/06/2021, Prot. 67864 dell’01/07/2021), con cui è stato approvato il testo definitivo del *“Regolamento per le riviste scientifiche di proprietà dell’Ateneo, di singoli Dipartimenti o di Centri interdipartimentali dell’Università degli studi di Palermo”*;

DECRETA

l’emanazione del *“Regolamento per le riviste scientifiche di proprietà dell’Ateneo, di singoli Dipartimenti o di Centri interdipartimentali dell’Università degli studi di Palermo”* nel testo di seguito riportato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/06/2021:



*REGOLAMENTO PER LE RIVISTE SCIENTIFICHE DI PROPRIETÀ
DELL'ATENEO, DI SINGOLI DIPARTIMENTI O DI CENTRI
INTERDIPARTIMENTALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO*

Premessa

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di definire i requisiti minimi essenziali per la gestione e il funzionamento delle riviste scientifiche di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo, di singoli Dipartimenti o di Centri Interdipartimentali (d'ora in poi indicati come 'Rivista' o 'Riviste'). Ai sensi del presente Regolamento, si intendono come 'Riviste' dei prodotti editoriali con valore scientifico a carattere seriale e multiautoriale, con pubblicazione in forma elettronica (ed eventualmente anche cartacea) a cadenza periodica programmata (per esempio: mensile, trimestrale, semestrale, annuale). Si intendono esclusi dalla presente definizione sia le collane o le serie editoriali di monografie, anche se dotate di ISSN, e i *working papers*. Ai requisiti indicati nel presente Regolamento per le Riviste devono uniformarsi, secondo le modalità indicate al successivo art. 2, tutte le strutture di ricerca afferenti all'Ateneo di cui all'art. 26, comma 2 del vigente Statuto (testo in vigore dal 12.06.2019) che ne promuovano o ne abbiano promosso l'attivazione, anche indipendentemente dal fatto che editore o fonte di finanziamento possano essere diversi dall'Università.

Articolo 1 – Finalità e principi generali

1. Con il presente regolamento l'Università degli Studi di Palermo indica linee guida finalizzate a promuovere nella conduzione delle Riviste il rispetto di canoni etici, secondo principi di integrità, correttezza, trasparenza, pubblicità e collegialità, e garantire un'elevata qualità dei prodotti scientifici che recano il marchio dell'Ateneo, obiettivo da perseguire con una costante apertura all'internazionalizzazione e anche mediante un'accurata attenzione al *workflow* editoriale e alle metodologie di referaggio (*peer review*).
2. Nella gestione delle Riviste deve tenersi conto, altresì, dell'adesione dell'Ateneo alle politiche attive in materia di accesso aperto (Open Access), secondo una linea coerente con il Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica del 2018, nonché in conformità alla "Dichiarazione di Messina" a sostegno dell'Accesso Aperto del 2004 e al documento "Riviste ad accesso aperto. Linee guida" della CRUI del 2009.

Articolo 2 – Attivazione di una nuova Rivista



1. I Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali dell'Ateneo possono promuovere, con eventuale autonomo finanziamento, l'attivazione, la pubblicazione e la diffusione di Riviste.
2. L'attivazione di una nuova Rivista è formalizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento, subordinatamente all'approvazione del Regolamento di cui al successivo art. 3. Per le Riviste promosse dai Centri Interdipartimentali l'attivazione come sopra compete al Consiglio di Dipartimento della struttura che svolge la funzione di sede amministrativa del Centro Interdipartimentale di concerto con il Consiglio scientifico del medesimo centro. In entrambi i casi, il Senato Accademico esprime un parere vincolante entro 60 giorni dalla trasmissione, a cura della struttura interessata, del testo del Regolamento approvato dall'organo deliberante della struttura medesima. Anche per la partecipazione dell'Università di Palermo a Riviste promosse da Centri Interuniversitari si richiede un analogo parere del Senato Accademico. Ove il Senato Accademico non emetta un parere entro 60 giorni dalla trasmissione del Regolamento, esso si intenderà concesso.
3. Una volta attivata dall'Organo competente, ciascuna Rivista acquisisce il marchio dell'Ateneo e resta di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo.
4. La sede legale della Rivista è quella della struttura che ne ha promosso l'attivazione. Gli atti amministrativo-contabili sia in entrata che in uscita sono iscritti nel bilancio del Dipartimento o Centro Interdipartimentale o Centro Interuniversitario di pertinenza.

Articolo 3 – Regolamento della Rivista

1. Ciascuna Rivista di proprietà dell'Ateneo o di una delle strutture di ricerca afferenti all'Ateneo di cui all'art. 26, comma 2 del vigente Statuto (già esistente o da attivare ai sensi del superiore articolo 2) deve essere munita di un proprio Regolamento che deve essere pubblico e conforme alla disciplina del presente Regolamento d'Ateneo e non potrà usare il marchio dell'Ateneo finché tale Regolamento non sarà approvato e emanato.

Articolo 4 – Contenuto del Regolamento della Rivista e disciplina delle pubblicazioni

1. Il Regolamento della Rivista deve indicare:
 - a) il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - b) gli organi della Rivista di cui al successivo art. 5, la durata del mandato di ciascuna carica, e le rispettive prerogative;
 - c) la forma e le modalità di pubblicazione, che sarà di norma elettronica (e-only), oppure elettronica e cartacea, e la rispettiva codifica ISSN;
 - d) l'indicazione della periodicità della pubblicazione;
 - e) la tipologia delle pubblicazioni ospitate, i criteri di selezione e ammissione, il *workflow* editoriale;



- f) l'impegno ad adempiere agli eventuali obblighi di deposito legale.
2. Il Regolamento, inoltre, deve indicare:
- a) il sistema di referaggio per tutti i contributi ospitati, che in ogni caso deve prevedere la certificazione del revisore in forma scritta, e la comunicazione della nota di revisione, in forma anonima, all'autore del contributo sottoposto a referaggio;
 - b) la cadenza con cui viene reso noto l'elenco dei soggetti revisori;
 - c) la previsione della pubblicità e dell'aggiornamento costante, in un sito web dedicato ospitato all'interno del portale di Ateneo, delle informazioni riguardanti il Regolamento della Rivista, il contenuto del Codice etico e la composizione degli organi previsti dal successivo articolo 5, nonché l'accesso aperto al full-text ai contenuti della Rivista, o perlomeno l'informazione bibliografica relativa alla sua consistenza integrale, comprendente, oltre al numero e fascicolo corrente, anche gli archivi completi con gli indici di tutti i volumi o annate comprensivi, per ciascun numero e fascicolo pubblicato, dei sommari o *abstract* di tutti gli articoli, anche in lingua inglese o almeno un'altra lingua diversa da quella italiana;
 - d) i meccanismi previsti per la risoluzione di eventuali conflitti di interesse fra gli autori dei contributi da sottoporre al sistema di referaggio e membri degli organi della rivista.
3. Ogni Rivista deve rendere pubbliche le modalità di finanziamento o di contributo alle spese di pubblicazione.

Articolo 5 – Organi delle Riviste

1. Sono organi di ciascuna Rivista:
- a) il Direttore responsabile (di seguito denominato Direttore), secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - b) il Comitato direttivo (opzionale);
 - c) il Comitato scientifico, i cui componenti sono individuati fra le personalità di più alto profilo scientifico in ambito nazionale e internazionale per il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento della Rivista;
 - d) il Comitato editoriale.
2. La nomina degli organi di ciascuna Rivista e ogni successiva modifica relativa alla loro composizione alle scadenze previste sono formalizzate di volta in volta mediante specifiche delibere del Consiglio di Dipartimento competente.
3. La durata di ciascun mandato, per gli organi di cui al precedente comma 1, punti a) e b), è compresa entro un massimo di tre anni.

Articolo 6 – Codice etico

1. Il Regolamento della Rivista deve prevedere un apposito Codice etico, anzitutto per garantire l'ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e plagio.



**Università
degli Studi
di Palermo**

Direzione Generale
Servizio speciale Sistema
Bibliotecario
e Archivio storico di Ateneo (SBA)



2. Il Codice etico della Rivista è ispirato alle migliori pratiche pubblicistiche, anche mediante adesione esplicita alle linee guida in materia di integrità della ricerca scientifica suggerite da commissioni internazionali a carattere interdisciplinare ovvero di riconosciuta autorevolezza negli ambiti disciplinari di riferimento per la Rivista (COPE, CSE, ICMJE, etc.). Il Codice etico della rivista, come meglio specificato ai commi successivi, deve comunque fare riferimento alle più corrette linee di condotta riguardanti almeno i seguenti aspetti:

- a) trattamento del materiale proposto dagli autori per la pubblicazione;
- b) decisioni sulla pubblicazione;
- c) doveri degli autori o coautori;
- d) doveri dei revisori;
- e) doveri dei componenti del Comitato direttivo, qualora istituito;
- f) tempi massimi per l'espletamento delle attività di accettazione di un contributo, del suo referaggio e della sua pubblicazione.

3. I manoscritti sottoposti dagli autori per la pubblicazione nella Rivista devono essere trattati come documenti riservati. Essi non possono essere oggetto di discussione o circolazione con persone al di fuori del normale processo editoriale, ovvero non autorizzate a tale scopo dal Direttore della Rivista. Il materiale inedito contenuto in un articolo proposto non può essere utilizzato dai componenti degli organi della Rivista per ricerche personali in assenza di un consenso esplicito in forma scritta da parte dell'autore.

4. Ai fini dell'accettazione e della pubblicazione degli articoli proposti, il Direttore, supportato dal Comitato editoriale, tiene conto esclusivamente del valore scientifico, della rilevanza e dell'originalità del contenuto, senza discriminazioni legate a età, identità di genere, provenienza etnica, orientamento religioso o politico dei singoli autori, e impegnandosi a garantire che le loro decisioni in merito non siano condizionate da eventuali rapporti privilegiati o competitivi con gli autori dell'articolo, o con le istituzioni a cui questi afferiscono.

5. La paternità dell'articolo spetta a un singolo autore responsabile dell'ideazione e della strutturazione logica e materiale dei contenuti della ricerca riportati nell'articolo, oppure a ciascuna delle persone che, avendo fornito un apporto determinante alla ricerca riportata nell'articolo e assumendosene in solido la responsabilità complessiva, vengono identificate come co-autori. Se altre persone hanno partecipato in modo significativo, ma solo limitatamente ad alcuni aspetti della ricerca, devono essere indicate come contributori. All'autore (o ai coautori, tramite il *corresponding author*) spetta il compito di assicurare che l'articolo sottoposto alla pubblicazione sia interamente originale e che non sia stato contemporaneamente sottoposto a più editori. Tale assicurazione viene svolta per mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dall'autore. Per ogni impiego di testi e contributi altrui, gli autori



sono tenuti a citare in modo appropriato le fonti di riferimento. Gli autori devono indicare altresì eventuali soggetti finanziatori della ricerca o del progetto, quantificandone la percentuale di finanziamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 7 ottobre 2013.

6. La *peer review* deve essere utile a supportare il Direttore nel prendere le decisioni più opportune sull'accettazione o meno dell'articolo. In proposito, il revisore ha il dovere di segnalare al Direttore ogni eventuale somiglianza o sovrapposizione del documento in esame con altre pubblicazioni a lui note. Per gli articoli accettati l'attività di referaggio deve mirare anche a contribuire al miglioramento complessivo dei contenuti proposti per la pubblicazione, tramite opportuni flussi comunicativi con gli autori, nel rispetto dell'anonimato del revisore e dell'autore. Ad esempio, i revisori avranno cura di segnalare eventuali testi fondamentali non presi in considerazione dall'autore. Il referaggio di ciascun articolo ricevuto sarà comunque basato sui seguenti criteri:

- a) *puntualità*: il revisore deve tempestivamente informare il Direttore laddove non si senta adeguato al compito assegnato, ovvero sia cosciente di non poter svolgere la revisione nei tempi richiesti, o infine sia chiamato a rivedere articoli proposti sui quali si trovi in conflitto di interessi, permettendo in tutti questi casi la pronta riassegnazione ad altri del referaggio dell'articolo;
- b) *riservatezza*: i materiali ricevuti non devono essere discussi se non con il Direttore e i componenti del Comitato editoriale o con gli autori e analogamente, le informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il procedimento di referaggio devono essere ritenute fiduciarie e confidenziali;
- c) *oggettività*: ogni giudizio personale sull'autore è inopportuno; i revisori devono calibrare il loro giudizio esclusivamente sul contenuto dell'articolo e sul grado di coerenza con gli scopi e gli ambiti tematici della Rivista, e motivare esplicitamente e dettagliatamente gli esiti della revisione.

Articolo 7 – Ulteriori requisiti di qualità delle Riviste

1. Gli organi della Rivista, ognuno per i propri ambiti di competenza, sono responsabili del buon funzionamento della Rivista e del raggiungimento degli obiettivi generali di qualità dei contributi pubblicati. Sono consigliati come ulteriori requisiti di qualità i seguenti elementi:

- a) dotare ciascun articolo pubblicato nella Rivista di un proprio codice identificativo / URL permanente, per esempio DOI (Digital Object Identifier), utile alla sua successiva citazione e individuazione in modo univoco;
- b) favorire l'identificazione non ambigua degli autori e coautori degli articoli pubblicati, indicandone in appositi spazi paratestuali l'ORCID, o impiegando analoghi sistemi di codificazione all'interno della piattaforma editoriale dedicata;
- c) per gli autori afferenti all'Ateneo, riportare correttamente negli articoli i dati di affiliazione, secondo le indicazioni dell'Ateneo;



**Università
degli Studi
di Palermo**

Direzione Generale
Servizio speciale Sistema
Bibliotecario
e Archivio storico di Ateneo (SBA)



d) garantire la conservazione a lungo termine dei contenuti pubblicati non solo tramite il portale di Ateneo, ma anche tramite l'adesione a programmi nazionali e internazionali di riconosciuta affidabilità nell'ambito dell'archiviazione digitale dei contenuti scientifici (per esempio: Magazzini digitali BNCf, Clockss, Portico, etc.).

2. Gli organi della Rivista, ognuno per i propri ambiti di competenza, contribuiscono nel favorire in ogni modo l'indicizzazione dei contenuti della Rivista nelle più prestigiose banche dati internazionali interdisciplinari (per esempio: WOS, Scopus) o di riconosciuta autorevolezza nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di riferimento (per esempio: Pubmed, etc.), nonché nelle principali piattaforme internazionali che aggregano i contenuti delle Riviste pubblicate in modalità open access (per esempio: BASE, DOAJ, OpenAIRE, etc.), anche conformando e adeguando opportunamente il funzionamento generale e i flussi editoriali della Rivista, ogni volta che è possibile, ai criteri di inclusione previsti dalle suddette banche dati e piattaforme.

3. Gli organi della Rivista vigilano sul soddisfacimento dei criteri di qualità richiesti dal MUR, dalla CRUI e dall'ANVUR per il buon funzionamento e la corretta gestione delle pubblicazioni scientifiche, e fanno propri i requisiti correlati all'inclusione della Rivista nelle liste nazionali delle "Riviste scientifiche" e delle "Riviste di classe A" nei diversi settori scientifico-disciplinari, secondo il corrente sistema di classificazione adottato dall'ANVUR.

Articolo 8 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

2. In prima applicazione del presente Regolamento, le Riviste sprovviste di un proprio Regolamento devono adottarne uno nuovo in base alla presente disciplina, mentre quelle che ne siano provviste devono uniformarlo a essa. Le Riviste che non avranno ottemperato a tale obbligo non potranno impiegare il marchio dell'Ateneo o mantenere la medesima denominazione.

3. Le scadenze indicate nel presente Regolamento, in prima applicazione, sono fissate:

- al 19 luglio 2021, per gli adempimenti a carico dei Dipartimenti di cui al comma precedente, da perfezionarsi mediante trasmissione del Regolamento di ciascuna Rivista entro il termine suindicato;

- al 17 settembre 2021, per il parere vincolante da parte del Senato Accademico, da rendersi ai sensi dell'art. 2, comma 2.

IL MAGNIFICO RETTORE
Prof. Fabrizio Micari